



Deliberazione N. 1159

del 22/12/2014

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 6 fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Sentenza del Tribunale di Venezia, sezione lavoro n. 235/13- ricorso in appello promosso dal dott. D.R. avanti alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro- conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
(dott.ssa Michela CONTE)
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA SIMONA AURELIA BELLOMETTI
(dott.ssa Simona Aurelia BELLOMETTI)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA
(dott.ssa Maria Carla MIDENA)

ASSEGNAZIONE				

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">08.01.2015</div> per 15 giorni consecutivi IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE
L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile: IL DIRETTORE DELL'UOC Dott.ssa Silena Tadiotto
<input type="checkbox"/> Non prevista per il presente provvedimento.

Sentenza del Tribunale di Venezia, sezione lavoro n. 235/13- ricorso in appello promosso dal dott. D.R. avanti alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro- conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che, il 12 marzo 2012, è stato notificato all'azienda il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dott. D.R. avanti al Tribunale di Venezia, sezione lavoro, per ivi sentire:

- Ⓢ in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta conversione del rapporto di lavoro, un tempo in essere tra il ricorrente e l'azienda, da tempo determinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, disporre la riassunzione lavorativa dello stesso e condannare la parte pubblica al pagamento delle somme connesse alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data dei singoli licenziamenti patiti fino al 2 maggio 2012, oltre alla maggior somma dovuta sino alla ripresa lavorativa;
- Ⓢ in via subordinata: in ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, condannare l'azienda al risarcimento dei danni tutti asseritamente patiti *ex adverso*, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali;

Richiamata la sentenza n. 325/2013, con cui il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, esperita l'istruttoria processuale di rito, a definizione della controversia R.G. n. 2977/11 ha rigettato il ricorso presentato dal dott. D.R., compensando tra le parti le spese di lite;

Rilevato che il 26 novembre 2013 è stato notificato all'azienda il ricorso in appello promosso dal dott. D.R. avanti alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, in riforma della sentenza n. 325/2013;

Considerata l'opportunità di costituire l'azienda nel giudizio di secondo grado allo scopo di difendere gli interessi, anche economici, e le ragioni della stessa (azienda) nella vicenda in argomento;

Ritenuto necessario che l'Azienda venga adeguatamente rappresentata e difesa in giudizio per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici dell'Azienda;

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio nella controversia di cui immediatamente sopra;

Evidenziato che la particolare specificità della materia e delle problematiche connesse alla rappresentanza dell'Azienda nella presente occasione richiede di avvalersi di un legale di fiducia esterno, in mancanza, allo stato, di professionalità adeguata nei quadri dell'azienda;

Rammentato quanto esposto nella circolare n.2 del 11.03.2008 del Dip. Della Funzione Pubblica, in particolare nell'allegato proposto dallo stesso Dipartimento quale schema di regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, all'art.5 c. 4, ove viene previsto che "per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi in materia di collaborazione esterne dall'ordinamento";

Dato atto che l'Azienda ha inteso muoversi in tal senso con deliberazione del direttore generale n. 457 del 21 dicembre 2011, con cui ha previsto l'emissione di apposito avviso che ha consentito la formazione di un albo di professionisti, ripartiti per materia di supposta specializzazione, a cui l'azienda può far ricorso per le esigenze di rappresentanza in sede giudiziale;

Preso atto delle domande di adesione pervenute, dei contenuti dei curricula in contemperamento con i criteri previsti dall'avviso citato ai fini del conferimento degli incarichi legali;

Vista la nota dello scorso 24 novembre con cui il legale incaricato dall'azienda nel giudizio di primo grado comunica l'impossibilità di patrocinare la parte pubblica anche nel giudizio di secondo grado;

Considerato che tra legali che hanno presentato domanda all'avviso di cui sopra c'è l'avv. Edoardo Nicola Fragale, con studio in Bologna Strada Maggiore n. 30;

Ritenuto, pertanto, opportuno, di conferire l'incarico legale di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nella controversia di cui sopra all'avv. Edoardo Nicola Fragale, in quanto legale esperto nella materia di che trattasi;

Sentito nel merito della vicenda il citato professionista che ha rilevato, tra l'altro, l'opportunità di proporre appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado;

Dato atto che la proposizione dell'appello incidentale reca seco il pagamento del contributo unificato che si quantifica nell'importo di euro 388,50;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dal medesimo legale per l'espletamento dell'incarico in parola che ammonta ad €. 9.947,39 (comprensivi di IVA e CPA) redatto applicando la riduzione massima prevista sui valori tabellari definiti dal D.M. n.55/2014;

Rilevato che, con deliberazione del direttore generale n. 457/2011, avente ad oggetto "albo avvocati-emissione avviso 2012", è stato, tra l'altro, approvato un "documento" (disciplinare) dal quale desumersi la concreta instaurazione del rapporto tra l'azienda e il professionista incaricato, con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con deliberazione del direttore generale n. 457/2011;

Riscontrata pertanto la necessità di procedere alla programmazione della somma di cui sopra;

Dato atto che il costo complessivo di euro 10.335,89 (di cui euro 9.947,39 per competenze legali ed euro 388,50 per contributo unificato) è stato programmato nel conto economico aggiornato alla terza rendicontazione trimestrale dell'esercizio 2014;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all'affidamento dell'incarico legale di che trattasi approvando il relativo disciplinare ed impegnando la spesa conseguente;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il del D. M. n. 55 del 22 marzo 2014;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, cc 6 e ss del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 nn. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 e successiva n. 712 del 14 agosto 2014 nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;
2. di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza giudiziale dell'azienda nel giudizio di appello promosso dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, come meglio sopra descritto, all'avv. Edoardo Nicola Fragale (con studio legale in Bologna Strada Maggiore 30);
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, lo schema di disciplinare di incarico, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il costo complessivo di euro 10.335,89 (di cui euro 9.947,39 per competenze legali ed euro 388,50 per contributo unificato) è stato programmato nel conto economico aggiornato alla terza rendicontazione trimestrale dell'esercizio 2014;
5. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali.
7. di dare atto che il costo previsto viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2014	bi 01010000	san	€. 388,50	14PG1187
2014	bb.02.020312	san	€ 9.947,39	14PG1187



Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Affari Generali e Legali aaggl1@ulss10.veneto.it
Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DI APPELLO PROMOSSA AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO DAL DOTT.D.R..

L’Azienda U.L.S.S. n.10 “ Veneto Orientale”- (C.F. e P.IVA.02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, n.5 a San Donà di Piave

E

L’avvocato Edoardo Nicola Fragale del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via Paradiso n. 2 (C.F. FRGDDN76R06M)

Premesso che

-L’Azienda intende costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla dott. D.R. . avanti alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro per ivi sentire riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro n. 325/2013 a definizione del giudizio R.G. n. 2977/11;

-che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ veniva deliberata la costituzione dell’Azienda nel giudizio di cui immediatamente sopra, individuato e nominato il legale cui affidare il patrocinio nella controversia di cui immediatamente sopra, demandando al legale rappresentante dell’Azienda la sottoscrizione del relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile della competente U.O. l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimento connessi e consequenziali;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L’Azienda conferisce l’incarico avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa giudiziale dell’Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” nel giudizio promosso dalla dott. D.R. . avanti alla Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, come meglio sopra descritto;
3. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con la massima diligente tecnica professionale richiesta per il caso;
4. Il legale si impegna ad applicare e percepire per l’incarico ricevuto e di cui alla presente disciplinare, un compenso complessivo di euro 9.947,39 (IVA e CPA incluse) ed euro 388,50 per contributo unificato a saldo e stralcio di qualsivoglia spesa e competenza, giusto preventivo competenze;
5. Per il sostegno delle spese di causa l’Azienda corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e su richiesta del legale incaricato, una somma complessiva di euro 3.030,52 (IVA e CPA incluse) che sarà computata all’atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli ulteriori acconti successivi.
6. Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Azienda circa l’attività di volta in volta espletata e a trasmettere con tempestività all’U.O. affari generali e legali copia di tutti gli atti difensivi preposti nell’interesse dell’Azienda, di tutte le scritture avversarie dimesse e dell’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa fase il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali per prevenire pregiudizi per l’azienda;

7. L'Azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;
8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;
9. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti richiamano le norme dell'avviso della DDG n. 457/2011 e del codice civile;
10. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;
11. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'azienda informa che i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti il legale vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, e nelle leggi inerenti.

Il legale può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda, Responsabile è il dott. Andrea Del Negro.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimento formali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Letto , approvato e sottoscritto

Addì _____

PER L'AZIENDA

PER IL PROFESSIONISTA

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 3,4,5, 6, 9 le quali vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con specifica ulteriore sottoscrizione.

Addì _____

PER L'AZIENDA

PER IL PROFESSIONISTA
